



COMUNE DI SAINT-MARCEL

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE SAINT-MARCEL

Région Autonome Vallée d'Aoste

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO:

Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **due** del mese di **febbraio** alle ore diciotto e minuti trenta nella sala consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e statuto, si è riunito, in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BIONAZ Andrea - Sindaco	Si
2. BLANC Letizia - Vice Sindaco	Si
3. ARTAZ Lara - Assessore	Si
4. BLANC Paolo - Assessore	Si
5. CAIRO Giuseppe Ciriaco - Assessore	Si
6. VILLANI Mathieu - Assessore	Si
7. AVATI Cinzia - Consigliere	Si
8. BRUNOD Davide - Consigliere	Si
9. FORESTIERO Alessandro - Consigliere	Si
10. GRANGE Alessandro - Consigliere	Si
11. NAPOLI Chiara - Consigliere	Si
12. PELLISSIER Annie - Consigliere	Si
13. RAMBELLI Domenico - Consigliere	Si
14. ROGATO Vincenzo - Consigliere	Si
15. SOLERTE Jean Michel - Consigliere	Si
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario dell'ente locale Dott.ssa Dott.ssa Stefania TRAVASA.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BIONAZ Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere di legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Parere favorevole: Il Segretario dell'ente locale
F.to Dott.ssa Stefania TRAVASA

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147bis, comma 1, del TUEL e dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità.

Parere Favorevole: Il Responsabile Finanziario
F.to Fabrizio DESAYMONET

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 54 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), il quale dispone che «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto l'articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.) con il quale si stabilisce che «*Gli enti locali approvano i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente, salvo diversa previsione di legge regionale*»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), il quale prevede che: «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Visto l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.), ai sensi del quale gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 24 dicembre 2021, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;

Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 22 dicembre 2020 recante ad oggetto: «Determinazione in merito ai tributi e alle tariffe per l'anno 2021», esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011 «Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio» ed in particolare il punto 9.3 lettera j) che dispone che vengano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Rammentato ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale come individuati dal Decreto Ministeriale in data 31 dicembre 1983 (G.U. n.16 del 17 gennaio 1984) che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

Dato atto che non essendo questo Comune né dissestato né in situazione strutturalmente deficitaria, non vi è l'obbligo di coprire la percentuale minima stabilita dalla Legge, attualmente pari al 36%;

Ritenuta pertanto la necessità di definire contestualmente, sia la misura percentuale di copertura costi - ricavi dei servizi pubblici a domanda individuale, sia le relative tariffe dando atto che l'individuazione dei costi di ciascun servizio deve essere fatta con riferimento alla previsione;

Atteso che i servizi a domanda individuale di cui al Decreto del Ministero dell'interno 31/12/1993 che il Comune ha attivato sono la mensa scolastica, il trasporto scolastico e il servizio pre-post scuola;

Ritenuto di competenza del Consiglio comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art. 21, comma 3, lettera f) della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni;

Dato atto, che occorre procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 e alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente e alle poste inserite nello schema di bilancio;

Ritenuto di poter analizzare singolarmente le seguenti tariffe:

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Vista la legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato);

Considerato che:

- le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura vengono determinate ai sensi della normativa relativa al servizio idrico integrato che prevede all'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999 che la tariffa deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato e deve assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 4149 del 02/12/2005;
- in base alla deliberazione della G.R. 4149/2005, nel calcolo della tariffa si devono considerare le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità di acqua erogata, ed esprimerla in valori unitari (€/mc); le componenti di costo utilizzate nel computo della tariffa sono comunque ripartite tra servizio di acquedotto, fognatura e depurazione;

Rammentato che, in attuazione della suddetta l.r. 27/1999, in Valle d'Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio regionale e che l'esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti sostanzialmente nei territori delle Comunità Montane;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 27 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Riorganizzazione del servizio idrico integrato: approvazione del piano di sottoambito, dell'adesione al sottoambito territoriale ottimale denominato Monte Emilius – piana di Aosta, dell'istituzione del sottoambito stesso, del relativo Statuto e Convenzione";

Dato atto che il sub-Ato Mont Emilius Piana di Aosta, nell'ambito del servizio idrico integrato, in data 27 ottobre 2021 con prot. 1963/LM (ns Prot. 9525 del 27 ottobre 2021) ha comunicato ai Comuni la tariffa relativa al S.I.I da versare al Sub ATO medesimo per l'anno 2022 che ammonta a € 0,54/mc per il servizio di depurazione, € 0,05/mc per il servizio di fognatura (quota parte da versare al SUB-ATO per gestire i collettori fognari) e € 0,01/mc per il servizio di acquedotto (è la quota parte da versare al SUB-ATO per il servizio di analisi di potabilità delle acque) e che questa risulta invariata rispetto a quella del 2021, precisando altresì che a tale tariffa è da sommarsi la componente UI1 vigente;

Viste:

- la deliberazione n. 6/2013/R/COM emanata dall'Autorità per l'Energia e il Gas avente oggetto: "Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi", con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è stata istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in 0,05 centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del Servizio Idrico Integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione il cui introito deve essere versato all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;

- la deliberazione n. 529/2013/R/COM con la quale la stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas ha provveduto ad aggiornare la componente UI1 che dal 1° gennaio 2014 è pari a 0,4 centesimi di euro al metro cubo e che i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti alla riscossione della tariffa ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. 152/2006, a versare alla Cassa conguaglio gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1;

Richiamate le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/r/IDR e la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR con la quale è stata istituita la componente tariffaria UI2 che rappresenta una componente perequativa da applicare per la promozione della qualità contrattuale del SII da destinare ad uno specifico fondo, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, utilizzato per la gestione del meccanismo di premi/penalità;

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2015 ha stabilito che la Regione Valle d'Aosta può determinare autonomamente le tariffe del servizio idrico integrato, senza l'intervento dell'Autorità e che a seguito di richiesta di parere specifico da parte del BIM all'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, è stato sancito che non vi è l'obbligo dell'applicazione della componente tariffaria UI2 e UI3;

Richiamata inoltre, la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico n. 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 avente ad oggetto "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del SII";

Vista la successiva comunicazione del Consorzio B.I.M. Dora Baltea prot. 2761/XVIII.1.1 del 13 dicembre 2019 avente ad oggetto "Servizio idrico integrato – Metodo di applicazione delle componenti UI2 e UI3 in Valle d'Aosta";

Vista la successiva nota dell'Assessorato Regionale Ambiente, Risorse naturali e Corpo Forestale di pari oggetto in cui si precisa che le componenti UI2 e UI3 devono essere applicate secondo il metodo tariffario nazionale;

Vista legge regionale 5/2019 con la quale la Regione Valle d'Aosta è intervenuta istituendo due componenti tariffarie (la prima "aggiuntiva" per la promozione della qualità dei servizi, la seconda "perequativa" per l'erogazione del Bonus idrico) e definendo la costituzione di due fondi, per la promozione della qualità dei servizi e per l'erogazione del bonus. Nella stessa legge viene esplicitato che spetta alla Giunta regionale definire i modelli tariffari del ciclo relativo all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa;

Vista la deliberazione 580/2019/R/idr con la quale viene istituita la componente tariffaria UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a partire dall'anno 2020;

Considerato che il Comune è tenuto a riversare le componenti UI1 UI2 UI3 e UI4 riscosse solo ed esclusivamente per le voci riferite all'acquedotto ed alla fognatura poiché la voce relativa alla depurazione viene versata dal sub-ATO Monte Emilius – Piana di Aosta;

Ritenuto pertanto opportuno al fine di consentire la copertura dei costi di gestione del servizio stesso per l'anno corrente:

- mantenere invariate le tariffe dei servizi acquedotto e fognatura, fatto salvo un adeguamento per le utenze non domestiche relative a orti e giardini;
- adeguare quelle relative al servizio depurazione come indicato dal SubATO;
- applicare alle stesse la componente tariffaria UI1, UI2, UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Preso atto delle previsioni di spesa e di entrata relative al Servizio Idrico Integrato che garantiscono la copertura integrale dei costi, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
Proventi del servizio idrico integrato (senza iva)	€ 78.181,82	
Missione 9 Programma 4		€ 63.675,63
Altre Missioni e Programmi per stipendi		€ 14.506,19
Totali	€ 78.181,82	€ 78.181,82

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:

QUOTA FISSA ANNUA:

Per ogni singola utenza	€ 13,00 + IVA al 10%
-------------------------	----------------------

SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

	Tariffa agevolata da 0 a 60 mc	Tariffa base oltre 60 mc
Utenze domestiche e assimilati (abitazioni, esercizi pubblici e commerciali, uffici, ecc...)	€ 0,10 al mc + IVA 10%	€ 0,20 al mc + IVA 10%
	<i>Tariffa base</i>	
Utenze non domestiche (stabilimenti, officine, laboratori, impianti, ecc...)	€ 0,25 al mc + IVA 10%	
	<i>Tariffa base</i>	
Uso zootecnico (max 50% tariffa base – art. 10 regolamento acquedotto) (stalle, pollai, ecc...)	€ 0,07 al mc + IVA 10%	

SERVIZIO DI FOGNATURA

€ 0,10 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% (di cui € 0,05 sono da trasferire al Sub Ato)
Tariffa unica calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

SERVIZIO DI DEPURAZIONE

€ 0,54 al mc di acqua scaricata + IVA al 10% (stabilita dal Sub Ato)
Tariffa unica calcolata sul consumo di acqua risultante dalla lettura del contatore.

Per gli utenti degli acquedotti consorziali o privati, anche se già allacciati all'acquedotto comunale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è calcolata sulla base del consumo pro capite standard previsto dalla Regione di mc. 60, salvo che l'utente decida, su presentazione di apposita domanda al Comune, di installare a proprie spese apposito contatore per la rilevazione puntuale del consumo di acqua.

Maggiorazione UI1 (stabilita dall'Autorità per l'energia e il gas)

Acquedotto	€ 0,004 al mc + IVA 10%
Depurazione (da versare subato)	€ 0,004 al mc + IVA 10%
Fognatura	€ 0,004 al mc + IVA 10%

Maggiorazione UI2 : 0,009 €/mc – applicata a tutte le utenze del SII come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Maggiorazione UI3 : 0,005 €/mc – applicata a tutte le utenze del SII come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione;

Maggiorazione UI4 : 0,005 €/mc – applicata a tutte le utenze del SII come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione;

CASA DELL'ACQUA

- Tariffa al litro di acqua **€ 0,05**

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Dato atto che i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune per i quali sono previste delle tariffe sono i seguenti:

1) Refezione scolastica:

➤ **fino al mese di giugno 2022:**

Quota fissa annua alunni iscritti alla refezione scolastica (35,00 mensili) *

- Scuola dell'infanzia **€ 350,00**
- Scuola primaria **€ 350,00**

Di concedere l'esenzione della quota fissa annua dal terzo figlio alle famiglie che hanno tre o più figli frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria.

➤ **Nuova tariffa dal mese di settembre 2022:**

Quota fissa annua alunni iscritti alla refezione scolastica

- € 350,00 euro per il 1° figlio - (€ 35,00 mensili)
- € 250,00 euro per il 2° figlio - (€ 25,00 mensili)
- € 100,00 euro per il 3° figlio (€ 10,00 mensili)

In caso di iscrizione in corso d'anno la quota fissa verrà calcolata per i mesi d'utilizzo

Quota pasto:

- Residenti **€ 2,50**
- NON residenti **€ 6,00**
- Pasto occasionale **€ 8,00** (alunni che occasionalmente necessitano di usufruire del servizio senza essere iscritti, esonerando gli stessi dal pagamento della quota fissa annua)

Spuntino: Quota fissa annua alunni NON iscritti alla refezione (€ 10,00 mensili):

- scuola dell'infanzia **€ 100,00** - (€ 10,00 mensili)
- scuola primaria **€ 90,00** - (€ 9,00 mensili)

In caso di iscrizione in corso d'anno la quota fissa verrà calcolata per i mesi d'utilizzo.

2) Pre-post scuola:

Quota fissa annua

- scuola dell'infanzia **€ 130,00** - (€ 13,00 mensili)
- scuola primaria **€ 130,00** - (€ 13,00 mensili)

In caso di iscrizione in corso d'anno la quota fissa verrà calcolata per i mesi d'utilizzo.

3) Trasporto alunni:

Quota fissa annua :

- Scuola dell'infanzia e primaria € 153,00
- Scuola secondaria di primo grado € 90,00
(Dal lunedì al venerdì solo corsa mattutina da Seissogne a Sinsein)

* In caso di iscrizione in corso d'anno la quota fissa verrà calcolata per i mesi d'utilizzo.

Quota per fruitori occasionali del pulmino

- Quota mensile pari a € 30,00
- Quota settimanale pari a € 10,00

Dato atto che la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione 2022 risulta essere:

Servizio	Entrate	Spesa	Copertura del servizio
Mensa scolastica	66.200,00	101.500,00	65,22%
Trasporto scolastico	600,00	11.692,50	5,13%
Pre-post scuola	1.000,00	10.055,00	9,95%

Dato atto, altresì, atto che il Comune concede in uso, dietro corresponsione di canone o tariffa, i seguenti beni immobili:

1) **Sale e spazi di proprietà comunale**

- a) Centro socio culturale e Maison Nouchy..... € 15,00/h
 - per le associazioni che hanno sede operativa in locali comunali € 10,00/a serata
- b) Locali all'interno dell'edificio comunale € 50,00
- c) Area esterna castello € 100,00

2) **Sala ginnico ricreativa** (loc. Sinsein, 58):

- Importo orario (per associazioni presenti nel Comune)..... € 5,00/h
- Importo orario (per altre associazioni) € 25,00/h
- Importo a partita e/o giornaliero € 60,00
- Cauzione.....€ 100,00

L'importo dovrà essere versato in via anticipata per anno solare.

3) **Campo sportivo** per il quale si ritiene di mantenere invariata la tariffa:

- Importo mensile..... € 100,00
- Importo a partita e/o giornaliero..... € 50,00

4) **Fruizione tavoli dell'area pic-nic in loc. Druges** (durante il periodo di apertura dell'area) si ritiene di mantenere invariato il costo:

- Per ogni tavolo occupato € 5,00

5) **Locazione posti auto:** Il canone ammonta a € 25,00 al mese da versare in un'unica rata annuale anticipata entro la fine del primo mese di decorrenza della locazione;

SERVIZI CIMITERIALI

Loculo (intesa come servizio di apertura e chiusura del loculo).....

€ 150,00

Urna funeraria e ossario (intesa come servizio di apertura e chiusura dell'urna).....	€ 80,00
Fossa (intesa come servizio per lo scavo e riempimento fossa).....	€ 300,00

Tomba di famiglia

- Loculo..... **€ 150,00**
- Urna..... **€ 80,00**
- Fossa..... **€ 215,00**

Descrizione	Tariffa
Concessione di area per 99 anni per tomba di famiglia, al mq	€ 2.000/mq
Concessione e/o rinnovo trentennale di loculo, cadauno	€ 2.120,00
Concessione e/o rinnovo trentennale di celletta ossario, cadauno	€ 160,00
Concessione e/o rinnovo trentennale di urna cineraria, cadauno	€ 260,00
Foglie di metallo per albero nell'area di spargimento delle ceneri	€ 120,00
Targhetta a ricordo del defunto da collocare su lapide all'interno del cimitero	€ 50,00

Ritenuto opportuno mantenere invariate le tariffe per l'anno 2022;

DIRITTI DI SEGRETERIA E IN MATERIA URBANISTICA E EDILIZIA:

Visto l'articolo 10, comma 10, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68;

Vista la legge finanziaria dello Stato 30 dicembre 2004, n. 311, con la quale, tra l'altro, è stato modificato il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, all'articolo 10 "Disposizioni fiscali e tariffarie" che stabiliva l'istituzione dei diritti di segreteria sull'autorizzazione edilizia, nonché sulla denuncia di inizio attività ora SCIA da un valore minimo di € 51,65 ad un valore massimo di € 516,46;

Ritenuto opportuno mantenere invariati i diritti di segreteria su atti edilizi per l'anno 2022 e nel dettaglio:

- | | |
|---|---------|
| 1) Permessi di costruire: | |
| • ad uso abitativo per ogni alloggio | € 30,00 |
| • ad uso non abitativo | € 52,00 |
| 2) Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) | € 52,00 |
| 3) Comunicazione varianti in corso d'opera..... | € 52,00 |
| 4) CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata..... | € 52,00 |
| 5) Segnalazione certificata di agibilità | € 52,00 |
| 6) Certificati di destinazione urbanistica: | |
| Fino a 5 numeri..... | € 10,00 |
| Per ogni numero in più | € 1,00 |
| Fino ad un importo massimo di..... | € 50,00 |
| 7) Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia | € 10,00 |
| 8) Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa dei privati
(di cui all'art. 30 della legge 05.08.1978, n. 457)..... | € 26,00 |
| 9) Autorizzazione per la lottizzazione di aree
(di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17.08.1942, n. 1150) | € 52,00 |
| 10) Accesso carraio su strada comunale..... | € 25,00 |

CONTRATTI ACQUEDOTTO

Diritto fisso per nuovi contratti acquedotto e rilascio autorizzazione allacciamento rete fognaria.....**€ 7,00**

DIRITTI DI SEGRETERIA e servizi vari:

1) Diritti di segreteria sulle certificazioni rilasciate dal Comune:

- a. certificazione in carta libera..... € 0,26
- b. certificazione in bollo..... € 0,52

2) Servizio fotocopie e stampe:

- a. formato A4: bianco/nero € 0,15 Colore € 0,30
- b. formato A3: bianco/nero € 0,30 Colore € 0,60

alle varie associazioni e consorzi di miglioramento fondiario presenti sul territorio comunale e ai consiglieri comunali, per quanto rientra nelle loro competenze: gratuito

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA:

Visti:

- l'art. 291 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) che al secondo e terzo comma stabilisce che all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i "diritti di segreteria", un diritto che comunemente viene chiamato "diritto fisso";
- il comma 12ter, art. 10, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella L. 19 marzo 1993, n. 68 che determina in L. 10.000 (€ 5,16) il diritto fisso da esigere quale rimborso spesa per il rilascio di carte d'identità oltre ai diritti di segreteria di € 0,26 di cui alla tabella D allegata alla L. 604 del 8 giugno 1962, n. 604 uguale a € 5,16 + € 0,26 = € 5,42;

Atteso che l'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 ha fissato il costo della nuova C.I.E. in € 16,79 (netto € 13,76 + IVA € 3,03) da porre a carico dei richiedenti a titolo di rimborso per le spese di produzione e spedizione della C.I.E., che aggiunto al diritto fisso e al diritto di segreteria comunale, comporta un totale complessivo di € 22,21:

Rilevato che le somme richieste agli utenti per il rilascio della nuova CIE comporterebbero la disponibilità di molti centesimi di euro spesso non in possesso dei cittadini per il pagamento né degli operatori per i resti;

Considerato che il Comitato esecutivo del CPEL, al fine di definire modalità omogenee a livello regionale e, al contempo, di semplificare le operazioni di incasso da parte degli operatori comunali, ritiene opportuno proporre a tutti i Comuni valdostani di adottare un unico importo complessivo per l'emissione della CIE, prevedendo un arrotondamento per difetto della cifra dovuta tramite la riduzione dei diritti comunali, così individuato:

- € 22,00 per il primo rilascio o il rinnovo della CIE;

Verificata quindi l'opportunità di arrotondare il costo totale per l'emissione della nuova carta d'identità elettronica;

Considerato ragionevole supporre che la riduzione delle somme incassate dal Comune di Saint-Marcel per diritti relativi all'emissione della nuova CIE non potrà alterare in modo significativo il raggiungimento degli equilibri di bilancio e che la stessa risulta più che compensata da una stima di maggiore entrata in quanto le nuove carte elettroniche, obbligatorie per tutti i cittadini, prevedono una restituzione da parte dello Stato di € 0,70 per ciascuna carta emessa, come da Circolare n. 11/2016 paragrafo 1.3;

Ritenuto quindi di effettuare un adeguamento del rimborso spese corrispettivo, oltre diritti, della nuova CIE come segue:

€ 22,00 per il primo rilascio o il rinnovo della CIE, così ripartito:

- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
- € 4,95 diritto fisso (anziché 5,16);
- € 0,26 diritti di segreteria;
- € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;

Diritti emissione carte d'identità:

- Cartacea: Primo rilascio o rinnovo (diritto € 0,26 + costo € 5,16)€ **5,42**
- Cartacea: Duplicato a seguito di furto, smarrimento o deterioramento.....€ **10,58**
- Elettronica: Primo rilascio o rinnovo C.I.E.....€ **22,00**
 - € 16,79 rimborso spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
 - € 4,95 diritto fisso;
 - € 0,26 diritti di segreteria;

DIVORZIO BREVE:

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), recante “*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*” convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;

Richiamato in particolare il Capo III “*Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio*” l’art. 12 rubricato “*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile*”, comma 6 che testualmente recita: “*Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642»*”.

Rilevato pertanto necessario determinare il diritto fisso da esigere da parte dei Comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del Comune;

Preso atto che:

- il diritto fisso di cui sopra non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.L. 132/2014 “*Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio*” è stabilito quanto segue:
 3. *L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.*
 4. *All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, ((terzo periodo)), è applicata la **sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.000 ad euro 10.000))**. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.*

Ritenuto opportuno mantenere invariata la sanzione prevista per l’anno 2022, ammontante a € 5.000,00;

Visto l’articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che disciplina le modalità di scioglimento dell’unione civile e stabilisce che alla stessa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 12 del D.L. 132/2014;

Ritenuto opportuno fissare il diritto fisso per la dichiarazione relativa all’accordo di scioglimento delle unioni civili, ricevuta dall’ufficiale di stato civile, in misura pari ad € 16,00;

Udito il Sindaco illustrare il provvedimento;

Visti:

- la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- l'art. 10 comma 1, lettera g), dello Statuto comunale vigente che stabilisce che il Consiglio comunale determini le tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio associato finanziario e contabile in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del TUEL e dell'art. 5, comma 1, lettera b), del vigente regolamento di contabilità;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario dell'ente locale in ordine alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) e dell'articolo 49bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

Procedutosi con votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

- Consiglieri presenti: n. 15
- Consiglieri votanti: n. 15
- Voti favorevoli: n. 15
- Voti contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno 2022 le tariffe per la fruizione dei beni e servizi comunali, nelle misure e negli importi dettagliatamente indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che si è cercato di mantenere invariate, ove possibile, le tariffe del 2021;
2. **di definire e approvare** le tariffe relative al Servizio Idrico Integrato per l'anno 2022 sulla base delle tariffe da versare al Sub-Ato Mont Emilius e delle risultanze contabili dell'anno 2020 che tengono conto dei criteri metodologici di calcolo fissati con deliberazione della Giunta regionale n. 4149/2005, così come definite nell'allegato della presente deliberazione, applicando alle stesse la componente tariffaria UI2, UI3 e UI4 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
3. **di dare atto** che con l'applicazione delle predette tariffe, il gettito complessivo del provento per il servizio idrico integrato previsto a bilancio garantisce la copertura al 100% del costo presunto del servizio, come meglio specificato:

Servizio	ENTRATA	SPESA
Proventi del servizio idrico integrato (senza iva)	€ 78.181,82	
Missione 9 Programma 4		€ 63.675,63
Altre Missioni e Programmi per stipendi		€ 14.506,19
Totali	€ 78.181,82	€ 78.181,82

4. **di dare atto e approvare**, per l'anno 2022, la copertura complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale in ragione del rapporto fra spese e correlate entrate previste nel bilancio di previsione, nella misura del:

Servizio	Entrate	Spesa	Copertura del servizio
Mensa scolastica	66.200,00	101.500,00	65,22%
Trasporto scolastico	600,00	11.692,50	5,13%
Pre-post scuola	1.000,00	10.055,00	9,95%

5. **di dare atto** che copia della presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024;
6. **di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento tra cui la pubblicazione sul sito e la comunicazione allo sportello unico, quest'ultima da effettuarsi da parte del responsabile dell'ufficio tecnico.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : BIONAZ Andrea)

Il Segretario dell'ente locale
(F.to : Dott.ssa Stefania TRAVASA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line per quindici giorni consecutivi a partire dal 07/02/2022 al 21/02/2022.

La presente deliberazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art.52ter della l.r. 54/98.

Saint-Marcel, 07/02/2022

Il Segretario dell'ente locale
(F.to : Dott.ssa Stefania TRAVASA)

copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Saint-Marcel , lì 07/02/2022

Il Segretario dell'ente locale
(Dott.ssa Stefania TRAVASA)